

# Assicurazione Viaggio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: IMA Italia Assistance S.p.A.

Prodotto: Assicurazione viaggio dedicata all'attività di organizzazione svolta dalle  
agenzie di viaggio PRODOTTO MBA

Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile, Ed. 10/2021

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**IMA Italia Assistance S.p.A.** Piazza Indro Montanelli; n. civico 20; -20099 Sesto San Giovanni (MI); tel. +39 02 24 128 (1); sito internet: [www.imaitalia.it](http://www.imaitalia.it); e-mail: [assistance@imaitalia.it](mailto:assistance@imaitalia.it); PEC: [imaitalia@pec.imaitalia.it](mailto:imaitalia@pec.imaitalia.it).

IMA Italia Assistance S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA Assistance (n. iscrizione all'Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Piazza Indro Montanelli, 20 -20099 Sesto San Giovanni (MI); tel. +39 02 24 128 (1), sito internet: [www.imaitalia.it](http://www.imaitalia.it), e-mail: [assistance@imaitalia.it](mailto:assistance@imaitalia.it), PEC: [imaitalia@pec.imaitalia.it](mailto:imaitalia@pec.imaitalia.it), Autorizzata all'esercizio con Decreto Ministeriale del 01/10/1993 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 11/10/1993, Numero di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione 1.00114.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (I dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'anno 2019).

Ammontare complessivo del patrimonio netto : 22.128.210,52 €;

Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: 3.856.985,00 €;

Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: 17.662.668,70 €.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile al sito internet [www.imaitalia.it](http://www.imaitalia.it) nell'area comunicati.

Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 15.135.164,14 €;

Requisito patrimoniale minimo (MCR): 6.095.063,73 €;

Fondi propri a copertura (eligible own funds): 25.579.519,69 €;

Indice di solvibilità (solvency ratio), che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente: 169,01 %.

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

**ASSISTENZA IN VIAGGIO: CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA**

Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute dell'Assicurato e segnalazione di un medico specialistico in zona.

**ASSISTENZA IN VIAGGIO: INVIO DI MEDICINALI URGENTI**

Quando l'Assicurato necessita urgentemente di medicinali, per i quali sia in possesso di regolare prescrizione medica, e che risultino irrimediabili sul posto.

**ASSISTENZA IN VIAGGIO: TRASPORTO SANITARIO**

a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;

b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato.

**ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO SANITARIO DELL'ASSICURATO**

Organizzazione e presa in carico del rientro sanitario dell'Assicurato, con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Struttura Organizzativa, al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese della Società e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria. La prestazione non prevede massimali.

**ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE**

qualora il suo stato di salute gli impedisca di rientrare con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, nonché il rimborso delle spese di soggiorno entro il limite massimo di € 100,00 al giorno e per un massimo di 7 giorni dopo la data di rientro. Tale garanzia si intende estesa ad un solo compagno di viaggio o ad un solo familiare maggiorenne purché assicurati.

<p><b>ASSISTENZA IN VIAGGIO: TRASPORTO DELLA SALMA</b> dell'Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo di residenza ovvero al luogo di sepoltura in Italia.</p>																
<p><b>ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO DEI FAMIGLIARI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO</b> purché assicurati, a seguito di rientro sanitario e/o decesso dell'Assicurato.</p>																
<p><b>ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO</b> alla propria residenza in caso di decesso o ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare, se l'Assicurato chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.</p>																
<p><b>ASSISTENZA IN VIAGGIO: VIAGGIO DI UN FAMILIARE</b> quando l'Assicurato sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 5 giorni e si renda necessaria la presenza di un familiare maggiorenne per assisterlo, qualora non già presente sul posto, viene rimborsato il costo del biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno, nonché le spese di soggiorno entro il limite massimo di € 100,00 al giorno e per un massimo di 7 giorni.</p>																
<p><b>ASSISTENZA IN VIAGGIO: INTERPRETE A DISPOSIZIONE</b> quando l'Assicurato a seguito di ricovero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il limite massimo di € 500,00.</p>																
<p><b>ASSISTENZA IN VIAGGIO: SEGNALAZIONE DI UN LEGALE/CAUZIONE PENALE</b> Segnalazione di un legale quando l'Assicurato sia ritenuto responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala un legale e anticipa i costi per la difesa e/o per l'eventuale cauzione penale, previa adeguata garanzia bancaria, entro l'importo massimo di € 3.000,00.</p>																
<p><b>ASSISTENZA IN VIAGGIO: ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ</b> Anticipo spese di prima necessità a causa di eventi imprevisi di comprovata gravità e non dipendenti dalla propria volontà, contro adeguata garanzia bancaria, la Struttura Organizzativa provvederà a saldare eventuali fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria fino ad un massimo di € 500,00.</p>																
<p><b>ASSISTENZA IN VIAGGIO: PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO</b> la Struttura Organizzativa provvederà per l'Assicurato, i familiari o il compagno di viaggio, anche essi assicurati, all'organizzazione logistica per il pernottamento originato da un prolungamento del soggiorno dovuto a malattia o infortunio, a fronte di regolare certificato medico o quarantena o isolamento o sorveglianza attiva accertato, documentato e imposto dalle Autorità Italiane dell'Assicurato stesso, e l'Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento fino a un massimo di 3 giorni e comunque entro il limite di € 100,00 al giorno.</p>																
<p><b>ASSISTENZA IN VIAGGIO: TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI</b> Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a trasmettere messaggi di prima necessità a persone residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.</p>																
<p><b>ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIMBORSO SPESE TELEFONICHE</b> La Società prenderà in carico le eventuali spese documentate che si rendessero necessarie al fine di contattare la Struttura Organizzativa fino a concorrenza di € 100,00.</p>																
<p><b>ASSISTENZA IN VIAGGIO: ASSISTENZA AI MINORI</b> Qualora a seguito di malattia o infortunio, l'Assicurato non possa prendersi cura dei figli minori in viaggio con lui, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un familiare o di un'altra persona designata, un biglietto A/R in treno o aereo, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio.</p>																
<p><b>SPESE MEDICHE IN VIAGGIO</b> La garanzia ha per oggetto il rimborso delle spese mediche conseguenti a infortuni o malattia sostenute in loco, indispensabili e non rimandabili al rientro. La Società rimborserà le spese incontrate, nei limiti di costo degli ospedali pubblici e nelle strutture private purché autorizzate dalla Struttura Organizzativa e ferme le seguenti somme assicurate. I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio ed al livello di copertura scelto e sono da intendersi per persona e per periodo assicurativo:</p>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Spese Mediche in Viaggio. Spese ospedaliere e chirurgiche</th> <th>MB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USA e CANADA</td> <td>€ 50.000,00</td> </tr> <tr> <td>Mondo intero - Russia</td> <td>€ 50.000,00</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>€ 20.000,00</td> </tr> <tr> <td>Italia</td> <td>€ 1.000,00</td> </tr> <tr> <td>Sottolimito: Spese mediche e farmaceutiche</td> <td>€ 500,00</td> </tr> <tr> <td>Sottolimito: Spese per cure al rientro</td> <td>€ 300,00</td> </tr> <tr> <td>Sottolimito: Spese odontoiatriche urgenti</td> <td>€ 150,00</td> </tr> </tbody> </table>	Spese Mediche in Viaggio. Spese ospedaliere e chirurgiche	MB	USA e CANADA	€ 50.000,00	Mondo intero - Russia	€ 50.000,00	Europa	€ 20.000,00	Italia	€ 1.000,00	Sottolimito: Spese mediche e farmaceutiche	€ 500,00	Sottolimito: Spese per cure al rientro	€ 300,00	Sottolimito: Spese odontoiatriche urgenti	€ 150,00
Spese Mediche in Viaggio. Spese ospedaliere e chirurgiche	MB															
USA e CANADA	€ 50.000,00															
Mondo intero - Russia	€ 50.000,00															
Europa	€ 20.000,00															
Italia	€ 1.000,00															
Sottolimito: Spese mediche e farmaceutiche	€ 500,00															
Sottolimito: Spese per cure al rientro	€ 300,00															
Sottolimito: Spese odontoiatriche urgenti	€ 150,00															

#### BAGAGLIO

La Società rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio nonché, esclusivamente nel caso di consegna a vettore, anche le perdite conseguenti a smarrimento e danneggiamento del bagaglio che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati. Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a € 750,00. Limite massimo per singolo oggetto € 150,00.

Nell'ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili:

#### SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

In caso di ritardata riconsegna del bagaglio non inferiore alle 12 ore o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore. Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: € 150,00

#### RIFACIMENTO DOCUMENTI

Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: € 150,00

#### ANNULLAMENTO VIAGGIO

La Società rimborsa l'Assicurato, i suoi familiari e "uno" dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente polizza, delle somme pagate ed a loro non rimborsabili, trattenute dal Tour Operator in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, se il viaggio stesso non può essere iniziato in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:

- a) malattia, infortunio o decesso:
  - dell'Assicurato o di un suo familiare;
  - del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica;
  - del socio/contitolare della ditta o studio associato dell'Assicurato, o del suo diretto superiore;
- b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di revoca, licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell'Assicurato o sua nuova assunzione;
- c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni immobili dell'Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza;
- d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza, a seguito di avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. Sono coperti, in questi casi, anche gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili;
- e) intimazione a comparire avanti l'Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a giudice popolare, trasmesse all'Assicurato in un momento successivo all'iscrizione al viaggio;
- f) furto dei documenti necessari all'espatrio, quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento.

La Società rimborsa le penali d'annullamento addebitate all'Assicurato dal Contraente entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel limite che dipende dal livello di copertura prescelto:

limite per Assicurato di € 5.000,00

e con il limite massimo per singolo evento di € 15.000,00.




#### Che cosa NON è assicurato?

##### Rischi esclusi

A precisazione di quanto indicato nel DIP, quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società non è obbligata per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- a) dolo, colpa grave, incuria dell'Assicurato;
- b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di vandalismo;
- c) atti di terrorismo. La presente esclusione non è operante per le garanzie Assistenza in Viaggio e Spese Mediche in Viaggio;
- d) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, eruzioni vulcaniche;
- e) esplosioni derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), sport aerei in genere; guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendii ed assimilabili; corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia. Per bob, Kitesurfing e immersioni con autorespiratore l'esclusione di cui sopra non sarà operante nel caso in cui detta attività sportiva sia svolta unicamente a carattere ricreativo ed occasionale; Si intendono comunque esclusi tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.
- g) atti di temerarietà;

	<p>h) le malattie infettive qualora l'intervento d'assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;</p> <p>i) svolgimento di attività che implicino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco;</p> <p>j) eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. Al riguardo si intendono Paesi in stato di belligeranza quelli segnalati tali sul sito del Ministero degli Esteri. Si intendono sempre esclusi dalla copertura e non assicurabili i viaggi verso o attraverso i seguenti Paesi: Afghanistan, Burkina Faso, Burundi, Cisgiordania, Corea del Nord, Costa d'Avorio, Etiopia, Haiti, Iraq, Kosovo, Libano, Libia, Liberia, Nepal, Papua Nuova Guinea, Repubblica Cecena, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Sahara Occidentale, Sierra Leone, Siria, Somalia, Striscia di Gaza, Sudan, Uganda, Yemen. Sono altresì escluse le prestazioni relative a viaggi intrapresi verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;</p> <p>k) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d'ansia, stress o depressione;</p> <p>l) malattie preesistenti; La presente esclusione non è operante per le garanzie Assistenza in Viaggio e Spese Mediche in Viaggio;</p> <p>m) malattie correlate alla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e correlate al puerperio; aborto terapeutico; parto;</p> <p>n) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;</p> <p>o) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale;</p> <p>p) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS) ad eccezione dell'accertato e documentato contagio da COVID-19 per il quale la presente esclusione non è operante, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;</p> <p>q) quarantene ad eccezione dell'avvenuto contagio da COVID-19 o contatto con persona contagiata da COVID-19 che abbia come conseguenza lo stato di quarantena o isolamento o sorveglianza attiva accertato, documentato e imposto dalle Autorità Italiane. Sono inoltre escluse:</p> <p>r) le spese per la ricerca di persone scomparse o disperse, tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di € 1.500,00;</p> <p>s) le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l'assistenza;</p> <p>t) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;</p> <p>u) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;</p> <p>v) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;</p> <p>w) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti;</p> <p>x) le Garanzie / Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998 "contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".</p>
--	--

	<b>Ci sono limiti di copertura?</b>
<b>ASSISTENZA IN VIAGGIO: INVIO MEDICINALI URGENTI</b> In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell'Assicurato. La prestazione opera sempreché i medicinali siano commercializzati in Italia.	
<b>ASSISTENZA IN VIAGGIO: TRASPORTO SANITARIO</b> L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.	
<b>ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO SANITARIO DELL'ASSICURATO</b> Il trasporto dai Paesi extra Europei, eccettuati quelli del Bacino del Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea su classe economica, eventualmente barellato.	
<b>ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIMPATRIO SALMA</b> Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero e ricerca della salma.	
<b>ASSISTENZA IN VIAGGIO, Per le sole Garanzie/Prestazioni: Trasporto Sanitario; Rientro Sanitario dell' Assicurato; Rientro dell'Assicurato convalescente; Trasporto della salma; Rientro dei familiari; Rientro anticipato dell' Assicurato; Viaggio di un familiare; qualora l'Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l'importo di € 750,00 e comunque nella misura strettamente necessaria.</b> 1. Per gli Assicurati residenti all'estero le spese di rientro sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro in Italia. 2. L'Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.	

## SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 che rimane a carico dell'Assicurato.

## BAGAGLIO

L'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi.

La Società rimborserà complessivamente:

- fino al 50% della somma assicurata i danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile; radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica; strumenti musicali; armi da difesa personale e/o da caccia; attrezzatura subacquea; occhiali da vista o da sole.
- fino al 30% della somma assicurata i danni a cosmetici, medicinali, articoli sanitari; gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d'oro, d'argento e di platino, pellicce e altri oggetti preziosi.

La somma prevista è inoltre ridotta del 50% per i danni che derivano da:

- dimenticanza, incuria dell'assicurato;
- furto con scasso del bagaglio contenuto all'interno del veicolo regolarmente chiuso a chiave non visibile dall'esterno;
- furto dell'intero veicolo,
- furto di oggetti contenuti nella tenda sempreché sia posta in un campeggio regolarmente attrezzato e autorizzato.

Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all'esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.

## ANNULLAMENTO VIAGGIO

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di indennizzo, ovvero:

- a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, come comunicato alla Società;
- b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti all' Oggetto e decorrenza della garanzia.

La Società rimborsa la penale prevista alla data in cui tale evento si è manifestato, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.).

Pertanto, la maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell'Assicurato;

c) qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, per "uno solo" dei compagni di viaggio;

d) la Società ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati;

e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai precedenti articoli, è data facoltà ai medici della Società di effettuare un controllo medico

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) un evento non espressamente previsto dall'oggetto della garanzia;
- b) infortuni preesistenti all'iscrizione al viaggio;
- c) malattie preesistenti;
- d) malattie croniche;
- e) patologie della gravidanza, se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione;
- f) motivi professionali, salvo l'impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di revoca, licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell'Assicurato o sua nuova assunzione;
- g) danni in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- h) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- i) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- j) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- k) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/ o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- l) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- m) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- n) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- o) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- p) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o

- qualsiasi danno ambientale;
- q) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
  - r) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
  - s) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
  - t) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
  - u) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
  - v) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
  - w) suicidio o tentativo di suicidio;
  - x) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
  - y) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
  - z) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS) ad eccezione dell'accertato contagio da COVID-19 per il quale la presente esclusione non è operante, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.

aa) quarantene

#### ANNULLAMENTO VIAGGIO

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di indennizzo, ovvero:

- a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, come comunicato alla Società;
- b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dall'oggetto della garanzia.  
La Società rimborsa la penale prevista alla data in cui tale evento si è manifestato, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.).  
Pertanto, la maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell'Assicurato;
- c) qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo preconstituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, per "uno solo" dei compagni di viaggio;
- d) la Società ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati;
- e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai precedenti articoli, è data facoltà ai medici della Società di effettuare un controllo medico.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

#### Cosa fare in caso di sinistro?

#### ASSISTENZA IN VIAGGIO

**Avvertenza: Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.**

La Società mette a disposizione dell'Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero

#### NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO

**+39 02.24128665**

La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/ Viaggiatori assicurati.

Qualora l'Assicurato fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 02.24128245 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza Indro Montanelli 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI).

#### SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

La Società, preventivamente contattata, chiamando la Struttura Organizzativa al numero:

#### NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA

**+39 02.24128665**

rilascia un numero di pratica all'assicurato e provvede al pagamento diretto delle Spese Ospedaliere e Chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l'Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, sulla base di un parere medico ufficiale fornito alla Società, in condizioni di essere rimpatriato.

Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.

### ATTENZIONE!

Per spese superiori a € 1.000,00 dovrà invece essere sempre ottenuta l'autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.

La mancanza di un numero di pratica si assume come mancanza di contatto con la struttura, salvo prova contraria.

In caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico tempestivo con la Struttura Organizzativa e solo dopo aver preso precisi accordi con la Struttura stessa, l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia attraverso una delle seguenti modalità:

- collegandosi al portale sinistri all'indirizzo: [www.sinistri.imaitalia.it](http://www.sinistri.imaitalia.it); in alternativa
- via mail all'indirizzo [sinistri.viaggi@imaitalia.it](mailto:sinistri.viaggi@imaitalia.it) allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
- in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa
- telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

inviando

-propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati della Tessera Assicurativa, codice IBAN;

-diagnosi del medico curante sul posto;

-originali delle fatture o ricevute pagate;

-la Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

### BAGAGLIO

In caso di danni o perdite al bagaglio, l'Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, attraverso una delle seguenti modalità:

- collegandosi al portale sinistri all'indirizzo: [www.sinistri.imaitalia.it](http://www.sinistri.imaitalia.it); in alternativa
- via mail all'indirizzo [sinistri.viaggi@imaitalia.it](mailto:sinistri.viaggi@imaitalia.it) allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
- in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa
- telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) Cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale, dati identificativi della polizza, codice IBAN;

b) Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;

c) Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;

d) In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l'ufficio "Lost and Found" dell'Ente Aeroportuale e copia della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo al vettore aereo l'Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata risposta. In tal caso la Società liquiderà l'indennizzo dovuto a termini di polizza previa applicazione della franchigia. Resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti del Vettore medesimo. L'Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla Società gli importi non contrattualmente dovuti;


e) In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore: copia del reclamo debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;

f) In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa, etc.) e loro risposta;

g) In caso di acquisti di beni prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.

L'Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all'Autorità del luogo di avvenimento.

	<p><b>ANNULLAMENTO VIAGGIO</b></p> <p><i>Nel caso si verifichi un evento che renda impossibile la partecipazione al viaggio, l'Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:</i></p> <p>1) <i>Annulare la prenotazione all'Operatore Turistico immediatamente</i>, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. L'annullamento andrà notificato comunque prima dell'inizio dei servizi prenotati. In ogni caso la Società rimborserà la penale d'annullamento prevista alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell'Assicurato.</p> <p>2) <i>Denunciare l'annullamento alla Società entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento</i>. L'assicurato dovrà effettuare la denuncia direttamente alla Società. La denuncia deve essere effettuata direttamente alla Società <i>attraverso una delle seguenti modalità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• collegandosi al portale sinistri all'indirizzo: <a href="http://www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa">www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa</a></li> <li>• via mail all'indirizzo <a href="mailto:sinistri.viaggi@imaitalia.it">sinistri.viaggi@imaitalia.it</a> allegando i documenti in formato PDF; in alternativa</li> <li>• in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa</li> <li>• telefonando <i>al numero</i> dedicato alla gestione delle richieste di rimborso <i>Tel. +39 02 24128449</i>, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.</li> </ul> <p>Tale denuncia dovrà obbligatoriamente contenere tutte le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nome cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l'Assicurato;</li> <li>- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estremi della tessera assicurativa o nome dell'Operatore Turistico, data di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare e ove possibile estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione;</li> <li>- la descrizione delle circostanze che costringono l'Assicurato ad annullare;</li> <li>- la certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio.</li> </ul> <p><i>Anche successivamente (se non immediatamente disponibili) e con le stesse modalità dovranno comunque essere forniti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione (se non precedentemente forniti);</li> <li>- fattura della penale addebitata;</li> <li>- quietanza di pagamento emessa dall'Operatore Turistico;</li> <li>- certificazione medica in originale;</li> <li>- codice IBAN;</li> <li>- ogni ulteriore documento richiesto dalla Società al fine di permettere la gestione del sinistro.</li> </ul> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> La presente polizza non prevede la gestione da parte di altre imprese</p> <p><b>Prescrizione:</b> Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 c.c.</p>
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioni/Garanzie nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di Assicurazione, nonché dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.</p>
<p><b>Obblighi dell'impresa</b></p>	<p>l'indennizzo è corrisposto all'Assicurato entro il termine di 30 gg. dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta dall'Ufficio Gestione Sinistri.</p>

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<p><b>Premio</b></p>	<p>I premi sono pagati mensilmente dal Contraente all'AGENZIA che distribuisce la polizza per conto di IMA.</p>
<p><b>Rimborso</b></p>	<p>Per questa polizza non è previsto il rimborso del premio e pertanto non si applicano le relative trattenute previste per legge.</p>





## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Per il Contraente la polizza decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione ed avrà una durata di 1 anno con tacito rinnovo.
<b>Sospensione</b>	Per questa polizza non sono previste particolari ipotesi di sospensione delle garanzie.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Per la presente polizza non è previsto il diritto di ripensamento.
<b>Risoluzione</b>	Non sono previsti casi ulteriori che legittimano la risoluzione del contratto.



## A chi è rivolto questo prodotto?

E' rivolto alle agenzie di viaggio che intendono offrire ai propri clienti un'assistenza ed una copertura dei rischi che possono insorgere nel corso di un viaggio.



## Quali costi devo sostenere?

La presente polizza non prevede costi di intermediazione o altri costi aggiuntivi rispetto al pagamento del premio quando è distribuita direttamente dalla Compagnia assicurativa.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a IMA Italia Assistance S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni – fax: +39 02 26223973 – p.e.c: imaitalia@pec.imaitalia.it. La funzione aziendale incaricata dell'esame dei reclami ricevuti è l'Ufficio Reclami di IMA Italia Assistance S.p.A. In ottemperanza alle vigenti disposizioni la risposta al reclamo avverrà entro 45 giorni dal suo ricevimento.
<b>All'IVASS</b>	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, trasmettendo il reclamo via posta a IVASS Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, oppure a mezzo fax al n. 06.42133206, o anche via p.e.c. all'indirizzo <a href="mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it">tutela.consumatore@pec.ivass.it</a> , corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> . In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):**

<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98) Sistema alternativo obbligatorio.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET accedendo al sito internet <a href="http://ec.europa.eu/finance/fin-net/">http://ec.europa.eu/finance/fin-net/</a> .

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**